

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1981

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la 16ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2041/81

(81/941/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 2041/81 della Commissione, del 16 luglio 1981 relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2041/81 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la 16ª gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per zucchero non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la 16ª gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2041/81 l'importo massimo della restituzione alla esportazione è fissato a 24,500 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 200 del 21. 7. 1981, pag. 22.